



Comune di COSTABISSARA

Provincia di VICENZA

***R**egolamento sull' **I**mposta di **S**oggiorno*

(Approvato con deliberazione Consiliare n. 62 del 22 dicembre 2014)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le misure e le sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, gli interventi in materia di turismo da finanziare.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 22 gennaio 2015.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo), comprese quelle agrituristiche, ubicate nel territorio del Comune di Costabissara, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Non costituisce interruzione del soggiorno, l'eventuale assenza nei fine settimana (sabato e domenica) e nelle festività.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Costabissara, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

Articolo 4

Soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell'imposta

1. Il soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è stabilita nella misura di € 1,00 a pernottamento a persona sino al limite massimo di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. Le modifiche dell'imposta sono disposte dalla Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento dei dodici anni di età;

b) i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, con un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di autocertificazione per ogni richiedente l'esenzione, indicante la motivazione della richiesta;

c) gli autisti di pullman, accompagnatori e/o guide che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da operatori turistici;

d) appartenenti alle forze dell'ordine, polizia locale e vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di autocertificazione indicante la motivazione della richiesta;

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale provvede alla riscossione rilasciando la relativa quietanza.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Costabissara, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, mediante bonifico bancario sul conto intestato al Tesoriere del Comune di Costabissara.

Articolo 8

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Costabissara sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Costabissara, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente articolo 6, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Costabissara ed è trasmessa, di norma, per via telematica.

Articolo 9

Controllo e accertamento sull'applicazione dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull'applicazione ed il versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Interventi in materia di turismo da finanziare con il gettito dell'imposta

1. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è destinato al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, nella relazione previsionale e programmatica viene inserita una relazione informativa sugli interventi in materia di turismo da finanziare con gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal ventidue gennaio 2015.